



N.10
del 29-04-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016.-

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Sedda	Antonio	Sindaco	Presente
Demuru	Graziano	Consigliere	Presente
Corda	Giampaolo	Consigliere	Presente
Masala	Daniela	Consigliere	Presente
Serra	Elisa	Consigliere	Presente
Putzolu	Sabina	Consigliere	Presente
Fodde	Samuele	Consigliere	Presente
Lombardo	Mirko	Consigliere	Presente
Poddighe	Daniel	Consigliere	Presente
Licheri	Antonella Maria Maddalena	Consigliere	Presente
Poddighe	Fernando	Consigliere	Assente
Carta	Simone	Consigliere	Assente
Iamundo De Cumis	Walter Giovanni	Consigliere	Assente

▣ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.

▣ Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

▣ Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27/12/2013, n°147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." che all'articolo 1, comma 639, ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti) ed apportato sostanziali modifiche alla normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTA la Legge del 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO che la stessa Legge n°208/2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della suddetta Legge n°208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

SENTITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra in tal senso la proposta di deliberazione, con la conferma dell'azzeramento della TASI anche per l'anno 2016;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcuno stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni:";

VISTI, in particolare:

- l'art. 151, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n°118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n°126 del 2014), relativo ai principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile, il quale al comma 1, stabilisce tra l'altro, che .. "gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. ";
- l'art.162 - Principi del bilancio;

- l'art.172 - altri allegati al bilancio di previsione - il quale, al comma 1, lettera c), stabilisce che sono allegati del bilancio, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n°388/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge n°488/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n°360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n°296 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n°12 del 29/09/2014, modificato con propria deliberazione n°8, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 il quale ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2016/2018;
- il Decreto del Ministro dell'Interno dell' 01/03/2016 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2016/2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante " Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. ";

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati

- all'unanimità di voti con n°10 voti favorevoli su n°10 consiglieri presenti e votanti;

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede a separata votazione per dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- all'unanimità di voti con n°10 voti favorevoli, su n°10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di determinare, a valere per l'anno 2016, allo **0,00%** l'aliquota per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di demandare, a tal fine e per i conseguenti adempimenti riguardanti la presente deliberazione, al Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio Sedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno **04-05-2016** dove resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 04-05-2016
R.A. n. 261

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu
